

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N.

dd. 18 gennaio 2016

OGGETTO: approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;*

Premesso che con la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 – Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” è stato introdotto a livello locale il nuovo ordinamento contabile dei Comuni e degli EE.LL.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L “Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento del personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai responsabili dei servizi spettano l’adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione;

Rilevato in particolare che l’articolo 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L “Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” prevede che:

- è facoltà dei Comprensori l’adozione del piano esecutivo di gestione;
- sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dall’Assemblea comprensoriale, l’organo esecutivo del Comprensorio definisce, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione dell’Assemblea comprensoriale n. 27 dd. 11 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità del Comprensorio, redatto ai sensi della Legge Regionale 10/1998, che ha introdotto il nuovo ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, applicabile anche ai Comprensori;

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione ed ai Servizi individuati nel Regolamento di Contabilità;

Richiamate le deliberazioni della Giunta:

- n. 109 dd. 29 maggio 2008 con la quale la Giunta comprensoriale ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;

- n. 181 dd. 02 novembre 2015 con la quale sono state individuate e graduate le posizioni organizzative sino al 31 dicembre 2016;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, parzialmente modificato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 dd. 19 maggio 2008;

Visti i decreti del Presidente con i quali sono stati attribuiti – fino al 31 dicembre 2016 – gli incarichi temporanei ai sette Responsabili, confermando l'articolazione individuata all'interno del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che l'art. 10 della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e l'art. 21 del citato Regolamento di contabilità, prevedono l'approvazione del piano esecutivo di gestione, che deve avere le seguenti caratteristiche:

- il P.E.G. ripartisce i servizi della spesa in relazione alla struttura organizzativa. A loro volta i servizi possono essere suddivisi in più centri di costo assegnati a strutture diverse;
- il P.E.G. contiene per ciascun servizio o centro di costo le seguenti indicazioni: il responsabile; i compiti assegnati; le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell'esercizio finanziario, eventualmente articolate in capitoli e articoli; i mezzi strumentali e il personale assegnati; gli obiettivi di gestione; gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- per le spese di investimento contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell'azione amministrativa;
- qualora ad uno stesso obiettivo cooperino più strutture sono individuati centri di costo separati. Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano utilizzate, tramite l'espletamento di procedure e la predisposizione degli atti amministrativi da parte di uno o più servizi di supporto, l'organo esecutivo indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio operativo nonché gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio di supporto;
- nel caso in cui il P.E.G. non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano l'esercizio di poteri di gestione del responsabile del servizio di merito, la giunta adotta successivamente i relativi atti di indirizzo;

Ritenuto inoltre di individuare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L i fondi disponibili per l'effettuazione di spese a calcolo, ovvero per le spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi (Intervento 03) o di forniture (Intervento 02);

Visto l'art. 33 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 27 dd. 11 dicembre 2000, in particolare il comma 2 “nel piano esecutivo di gestione o negli atti di indirizzo sono individuate le tipologie di spesa e i fondi, all'interno degli interventi “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” e “prestazioni di servizio”, destinati alle spese a calcolo. Le spese a calcolo riguardano lavori, forniture e prestazioni per assicurare il normale funzionamento degli uffici e l'ordinaria gestione in economia dei servizi”;

Vista la scheda, allegato “B”, che individua i capitoli sui quali possono essere effettuate spese a calcolo, e sulla base delle indicazioni dei Responsabili dei vari Servizi, l'ammontare dei fondi ad esse destinate;

Ritenuto di approvare, ai soli fini conoscitivi, il bilancio gestionale redatto sulla base della nuova classificazione di bilancio disposta con il D.Lgs. 118/2011, allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 37 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016 – 2018 con funzione autorizzatoria e schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Ritenuto di confermare l'articolazione della parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione con articolazione delle unità elementari del bilancio stesso – risorse per l'entrata ed interventi per la spesa – in capitoli ed articoli tenuto conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ciascun servizio;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2016 e del bilancio pluriennale 2016 – 2018 e che gli obiettivi gestionali dei servizi sono coerenti con i programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica 2016 – 2018;

Precisato che:

- a. sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun responsabile di servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b. i responsabili dei singoli servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- c. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso ciascun Servizio;

Preso atto che gli obiettivi indicati nel P.E.G. sono stati concertati con i sette responsabili dei singoli servizi e che la relativa sottoscrizione sulla copia depositata in atti vale quale attestazione di fattibilità e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto per la parte di competenza espressa ai sensi dell'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per poter operare fin da subito sul PEG qui approvato;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **14 gennaio 2016** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto che, in virtù di quanto contenuto nell'art 78 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
2. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2016 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come rappresentato dal documento allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
3. di dare atto che l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli responsabili dei servizi e che la relativa sottoscrizione vale quale conferma della regolarità tecnico-amministrativa e della fattibilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre;
5. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza della Giunta della Comunità come individuati dalla deliberazione giuntale n. 109 dd. 29 maggio 2008;
6. di stabilire che l'effettuazione delle spese a calcolo con impegno ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Contabilità, è autorizzata sugli interventi e per gli importi indicati nella scheda allegato "B" alla presente deliberazione, con la possibilità di modificare con proprio provvedimento l'entità dei fondi disponibili sulla base della richiesta motivata del Servizio di merito;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 15 comma 2 D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L gli importi di cui al prospetto allegato "B" si intendono automaticamente impegnati dopo l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione;

8. di approvare, ai soli fini conoscitivi, il bilancio gestionale redatto sulla base della nuova classificazione di bilancio disposta con il D.Lgs. 118/2011, allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente esequibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
